Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 185
9 luglio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 1761/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2397/71 relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo** 1

Regolamento (CEE) n. 1762/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2

Regolamento (CEE) n. 1763/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4

Regolamento (CEE) n. 1764/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 6

★ **Regolamento (CEE) n. 1765/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1493/71 per quanto riguarda il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni applicabili al prezzo del frumento duro, dell'orzo, del granturco e della segala all'atto della presa in consegna all'intervento** 8

Regolamento (CEE) n. 1766/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito in virtù del protocollo n. 18 9

Regolamento (CEE) n. 1767/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso 10

★ **Regolamento (CEE) n. 1768/74 della Commissione, dell'8 luglio 1974, che estende il regime di sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine** 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/325/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 15

74/326/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive 18

74/327/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti 20

74/328/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei minorati 22

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 24

Procedure aperte 26

Procedure ristrette 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/74 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2397/71 relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 27 giugno 1974 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 4 della decisione del 1° febbraio 1971, una decisione relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti (2); che, per meglio realizzare gli obiettivi cui è diretta l'azione comune specifica prevista dalla suddetta decisione, conviene pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo (3);

considerando che, per facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale dei lavoratori migranti nonché dei loro familiari, è opportuno prevedere provvidenze destinate a promuovere l'adattamento scolastico dei figli dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle provvidenze di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2397/71 è completato, sotto la rubrica B 2, dal seguente testo:

« B 24 — alle spese per i corsi di insegnamento adattato impartiti ai figli dei lavoratori migranti; la provvidenza non copre il costo dell'insegnamento normale. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2397/71 è sostituito dal seguente testo:

« Ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo, il Fondo può concorrere al finanziamento di operazioni che pongono in atto le provvidenze enumerate all'articolo 1, esclusa la provvidenza B 24. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(2) Vedasi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 212 del 1°. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 (1)(4)
10.02	Segala	10,46 (5)
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 (2)(3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	7,36
10.07 C	Sorgo	12,91
10.07 D	Altri cereali	0 (4)
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	3,05
11.01 B	Farine di segala	34,70
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	2,09

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(2) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(5) Il presievo riscossa all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nell Comunità è definito nei regolmenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73 [3] e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
[3] GU n. L 212 del 1°. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,79	0,79	1,57
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1732/74 [3] e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
[3] GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'8 luglio 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1493/71 per quanto riguarda il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni applicabili al prezzo del frumento duro, dell'orzo, del granturco e della segala all'atto della presa in consegna all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/74 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1493/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/73 [4], prevede, all'articolo 2 paragrafo 1, che le maggiorazioni e le detrazioni sono calcolate applicando le percentuali previste dagli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione ;

considerando che per il frumento duro, l'orzo, il granturco e la segala, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, viene fissato per la Comunità un prezzo d'intervento unico per ciascuno di detti cereali, valido per tutti i centri di commercializzazione determinati per tali cereali ; che è quindi opportuno fissare, per detti cereali, un metodo di calcolo delle maggiorazioni e detrazioni da applicare all'atto della loro presa in consegna da parte degli organismi d'intervento riferendosi a tale prezzo d'intervento unico ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del paragrafo 1 primo capoverso dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1493/71 è sostituito dal testo seguente :

« Le maggiorazioni e detrazioni applicabili al frumento tenero sono calcolate applicando le percentuali previste dagli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione. I prezzi d'intervento derivati sono aumentati o diminuiti dell'importo delle maggiorazioni o detrazioni così calcolate. »

Articolo 2

Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1493/71 è sostituito dal testo seguente :

« Le maggiorazioni e detrazioni applicabili al frumento duro, all'orzo, al granturco e alla segala sono calcolate applicando le percentuali previste dagli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento unico di ciascuno di detti cereali valido all'inizio della campagna di commercializzazione.

Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente paragrafo, nei nuovi Stati membri fino al 31 dicembre 1977, il prezzo d'intervento unico è diminuito dell'importo compensativo adesione applicabile per ognuno di detti Stati membri negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria, per il cereale di cui trattasi. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 12.
(3) GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 21.
(4) GU n. L 210 del 31. 7. 1973, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che fissa i prelievi speciali applicabili al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito in virtù del protocollo n. 18

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, e il protocollo n. 18 (2), qui di seguito detto « protocollo », unito all'atto allegato al suddetto trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 226/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'importazione nel Regno Unito di burro e di formaggi in provenienza dalla Nuova Zelanda (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano prelievi speciali al burro e ai formaggi neozelandesi importati nel Regno Unito in virtù del suddetto protocollo ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 226/73, tali prelievi speciali sono fissati sulla base della differenza tra

— il prezzo che permette lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo, e

— il prezzo cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 226/73, maggiorato delle spese che intervengono dalla fase cif alla fase della prima vendita ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 226/73 prevede che i prelievi speciali debbano essere fissati ad un livello che consenta di vendere il burro e il formaggio in questione ad un ritmo continuo e debbano esser mantenuti, per quanto possibile, ad un livello stabile al fine di garantire la stabilità del mercato ; che tali prelievi possono tuttavia essere modificati e sono adeguati nella misura necessaria per consentire la vendita ad un ritmo regolare dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che, tuttavia, al fine di non mettere in pericolo lo smercio del burro e del formaggio nella Comunità, è previsto che i prelievi speciali non possano essere inferiori al livello necessario per consentire lo smercio effettivo dei quantitativi annuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo ;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione del mercato britannico conduce a fissare i prelievi speciali ai livelli seguenti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi speciali di cui all'articolo 2 del protocollo n. 18 sono fissati a :

— 27,63 UC/100 kg, per quanto riguarda il burro,
— 55,53 UC/100 kg, per quanto riguarda il formaggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 173.
(3) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1767/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4) in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1656/74 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/74 (6);

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1656/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1656/74 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.
(4) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
(5) GU n. L 175 del 29. 6. 1974, pag. 31.
(6) GU n. L 183 del 6. 7. 1974, pag. 35.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.02	—	10·00	10·00

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 B (1)	—	1·400	1·400
11.02 A II (1)	—	1·400	1·400
11.02 B II b) (1)	—	1·330	1·330
11.02 C II (1)	—	1·400	1·400
11.02 D II (1)	—	1·020	1·020
11.02 E II b) (1)	—	1·400	1·400
11.02 F II (1)	—	1·020	1·020

(1) Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.

— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

(1) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,

— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

(1) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,

— einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

(1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(1) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en

— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(1) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

— a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,

— an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1·6 % for rice, 2·5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/74 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1974

che estende il regime di sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il rilascio dei titoli d'importazione è stato sospeso fino al 12 luglio 1974 con regolamento (CEE) n. 1613/74 della Commissione, del 26 giugno 1974 [3], per le importazioni di bovini vivi e di carni bovine diverse da quelle congelate, originarie e in provenienza dai paesi terzi europei; che tale misura è risultata insufficiente per consentire l'attuazione di un regime sostitutivo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1084/74 della Commissione, del 30 aprile 1974, recante abbinamento tra l'importazione di carni bovine congelate e la vendita di carni detenute dagli organismi d'intervento [4];

considerando che occorre di conseguenza, per i motivi enunciati nel regolamento (CEE) n. 1613/74, estendere fino alla data limite prevista da detto regolamento la sospensione del rilascio dei titoli a tutti i prodotti del settore delle carni bovine soggetti al regime dei titoli d'importazione, fatte salve le carni congelate, per le quali è attualmente d'applicazione un regime particolare d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 diversi dalle carni congelate non vengono rilasciati titoli d'importazione fino al 12 luglio 1974.

Per quanto riguarda i titoli d'importazione la cui durata di validità è fissata all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2637/70 [5], modificato da ultimo regolamento (CEE) n. 1098/74 [6], la predetta disposizione si applica alle domande di titoli il cui giorno di presentazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/73 [8], è posteriore all'8 luglio 1974.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1613/74 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 170 del 27. 6. 1974, pag. 49.
(4) GU n. L 121 del 3. 5. 1974, pag. 32.
(5) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(6) GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 23.
(7) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(8) GU n. L 56 del 1°. 3. 1973, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

(74/325/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la trasformazione profonda dei metodi di produzione in tutti i settori dell'economia e la diffusione delle tecniche e delle materie pericolose hanno fatto sorgere nuovi problemi per quanto concerne la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa a un programma d'azione sociale [2], prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori volto, fra l'altro, al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro ;

considerando che occorre prevedere un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ;

considerando che la presente decisione non pregiudica l'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in appresso denominato « Comitato ».

Articolo 2

1. Il Comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nella esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro.

Tale compito concerne l'insieme dell'economia, ad esclusione delle industrie estrattive che rientrano nella competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e ad esclusione del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

[1] GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 64.
[2] GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

2. In particolare, il Comitato ha il compito di :

a) procedere, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate ;

b) contribuire all'elaborazione di un'impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione ;

c) richiamare l'attenzione della Commissione sui settori in cui l'acquisizione di nuove conoscenze e l'attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca appaiano necessarie ;

d) definire, nell'ambito dei programmi di azione comunitaria ed in collaborazione con l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile :

— i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell'azienda ;

— i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione ;

e) contribuire ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie, per facilitarne la cooperazione e favorirne le iniziative volte allo scambio d'esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi.

Articolo 3

1. Il Comitato elabora annualmente una relazione sulle sue attività.

2. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 4

1. Il Comitato è composto di 54 membri titolari, tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo, di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del Comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce.

3. I membri titolari e i supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio il quale, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, cerca di realizzare nella composizione del Comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

4. L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

2. Al termine del mandato i membri titolari e i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi che è stato posto fine al mandato.

Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura prevista dall'articolo 4.

Articolo 6

1. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o, in caso di impedimento e a titolo eccezionale, da un funzionario della Commissione da lui designato. Il presidente non partecipa al voto.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

3. Il presidente può, di propria iniziativa, invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato.

Ogni membro del Comitato può farsi assistere da un esperto, a condizione di informarne il presidente almeno tre giorni prima della riunione del Comitato.

4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro.

Essi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, durante una riunione del Comitato.

5. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione.

Articolo 7

1. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.

2. I pareri del Comitato devono essere motivati. Essi sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ; essi sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 8

Il Comitato adotta il suo regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'attività del Comitato o dei gruppi di lavoro, ogni qualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono presenziare alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive

(74/326/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con decisione del 9 e 10 maggio 1957 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio speciale di ministri, hanno istituito un organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbon fossile, il cui mandato, definito dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio speciale di ministri del 9 luglio 1957 [2], modificata dalla decisione dell'11 marzo 1965 [3], consiste nel seguire l'evoluzione della sicurezza e della prevenzione contro i rischi dell'ambiente di lavoro che minacciano la salute nelle miniere di carbon fossile, nonché nell'elaborare proposte volte a migliorare la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile ;

considerando che l'organo permanente si è rivelato uno strumento efficace ed appropriato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle miniere di carbon fossile ;

considerando che problemi di sicurezza analoghi a quelli riscontrati nelle miniere di carbon fossile sorgono anche riguardo ad altre attività estrattive ;

considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa a un programma di azione sociale [4] prevede un programma di azione a favore dei lavoratori volto, fra l'altro, al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro ;

considerando che è opportuno estendere all'insieme delle industrie estrattive l'azione di prevenzione finora attuata dall'organo permanente unicamente nelle miniere di carbon fossile ;

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono dichiarati d'accordo affinché tale compito sia affidato all'organo permanente,

DECIDE :

Articolo 1

1. L'azione di prevenzione contro i rischi di infortuni ed i rischi dell'ambiente di lavoro che minacciano la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'insieme delle industrie estrattive, ad esclusione dei lavori di semplice scavo e ad esclusione del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è affidata all'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile, nei limiti del mandato definito dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio speciale di ministri, dell'11 marzo 1965.

2. Per industrie estrattive si intendono le attività di prospezione e di estrazione propriamente detta, nonché di preparazione per la vendita delle materie estratte (frantumazione, cernita-lavaggio), ad esclusione delle attività di trasformazione delle materie estratte.

3. Per lavori di semplice scavo si intendono i lavori che non hanno per oggetto l'estrazione di materie utili.

(1) GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 64.
(2) GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57.
(3) GU n. 46 del 22. 3. 1965, pag. 698/65.
(4) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Essa è applicabile,

— per le attività in sotterraneo delle industrie estrattive :
a decorrere dal giorno previsto nel paragrafo 1 ;

— per le altre attività delle industrie estrattive :
a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti

(74/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [1], in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le modalità d'azione e di funzionamento del Fondo sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [3];

considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale [4], il Consiglio ha ritenuto che, per portare a termine le azioni proposte nel settore sociale, occorre prevedere le risorse necessarie, segnatamente attraverso il rafforzamento della funzione del Fondo sociale europeo;

considerando che la risoluzione summenzionata prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che, nella sessione del Consiglio del 12 giugno 1972, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato talune considerazioni e conclusioni in materia di politica dell'occupazione ed hanno invitato la Commissione ad esaminare le possibilità di intervento del Fondo sociale europeo allo scopo di migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori;

considerando che l'onere finanziario delle misure a favore dei lavoratori migranti spetta innanzi tutto ai paesi ospitanti;

considerando che gli squilibri costatati nel settore dell'occupazione in seno alla Comunità rendono manifesta la necessità di un'azione comune specifica a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che quest'azione comune specifica deve essere intesa, in particolare, a migliorare le condizioni sociali ed umane dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che, allo scopo di garantire alle operazioni a favore dei lavoratori migranti all'interno della Comunità una maggiore efficacia ed una continuità attraverso le successive fasi della migrazione, è necessario che dette operazioni, per beneficiare del contributo del Fondo, si inseriscano in programmi integrati, che tengano conto altresì delle esigenze di manodopera dei paesi ospitanti nonché delle esigenze di sviluppo dei paesi di partenza;

considerando che devono inoltre poter beneficiare del contributo del Fondo le operazioni intese a facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale del paese ospitante delle persone che hanno lasciato il proprio paese d'origine;

considerando che è necessario inoltre prevedere il contributo del Fondo per le operazioni intese a facilitare la formazione degli operatori sociali e del personale insegnante;

considerando che la riforma del Fondo sociale europeo decisa dal Consiglio permette di contribuire agli oneri finanziari risultanti dalle iniziative che vengono o che verranno prese negli Stati membri al fine di favorire l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori migranti,

DECIDE:

Articolo 1

Programmi integrati

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni facenti parte di un programma integrato, volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica delle persone — diverse dai lavoratori frontalieri — che si spostano o si sono spostate all'interno della Comunità da un paese ad un altro per occuparvi un posto di lavoro.

Per programma integrato si intende l'insieme delle misure necessarie a garantire l'efficacia e la continuità degli interventi che coordinano le successive fasi della migrazione, che possono andare dalla preparazione all'emigrazione sino al ritorno nel paese d'origine.

[1] GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
[2] GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 15.
[3] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
[4] GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

Tali programmi integrati debbono essere coerenti con gli obiettivi di politica di sviluppo industriale e regionale definiti nel quadro delle azioni comuni decise dalla Comunità.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 [2].

Articolo 2

Operazioni di inquadramento

1. Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni che, pur non rientrando in un programma integrato, sono volte a facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale delle persone — diverse dai lavoratori frontalieri — che hanno lasciato il proprio paese d'origine per occupare un posto di lavoro in un paese della Comunità, nonché dei loro familiari.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze B da 20 a 24 previste dal regolamento (CEE) n. 2397/71.

Articolo 3

Operatori sociali e personale insegnante

1. Possono inoltre beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni volte a facilitare la formazione ed il perfezionamento degli operatori sociali, nonché del personale insegnante incaricato dei corsi di adattamento per i lavoratori migranti o per i loro figli.

2. Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze A da 10 a 23 e B da 10 a 22, previste dal regolamento (CEE) n. 2397/71.

Articolo 4

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

---

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei minorati

(74/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le modalità d'azione e di funzionamento del Fondo sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (3);

considerando che, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale (4) il Consiglio ritiene che, per portare a termine le azioni proposte nel settore sociale, occorra prevedere le risorse necessarie, segnatamente attraverso il rafforzamento della funzione del Fondo sociale europeo;

considerando che la risoluzione summenzionata prevede la realizzazione di un programma per la reintegrazione professionale e sociale dei minorati;

considerando che il 27 giugno 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione che stabilisce il primo programma di azione comunitaria per il riadattamento professionale dei minorati (5);

considerando che la situazione dell'occupazione dei minorati mette in evidenza la necessità di un'azione comune specifica, per meglio assicurare l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera nell'ambito della Comunità;

considerando che l'intervento del Fondo deve facilitare le azioni temporanee di carattere dimostrativo intese a migliorare la qualità dei mezzi di riadattamento professionale, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento del personale che provvede al riadattamento professionale e sociale dei minorati;

considerando che l'intervento del Fondo non deve essere discriminatorio per quanto riguarda l'origine e la natura della menomazione;

considerando che l'esercizio di attività non subordinate meglio si adatta, in determinati casi, alle attitudini dei minorati;

considerando che la riforma del Fondo sociale europeo decisa dal Consiglio permette di contribuire agli oneri finanziari risultanti dalle iniziative che vengono o che verranno prese negli Stati membri al fine di favorire l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei minorati,

DECIDE:

Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, le operazioni specifiche volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale dei minorati, qualora tali operazioni si inseriscano in un ambito che comporti:

— l'integrazione, in un processo globale e continuo, di tutte le fasi del riadattamento funzionale, dell'adattamento o del riadattamento professionali e delle operazioni preliminari al collocamento;

— lo sviluppo di programmi e l'applicazione di metodi di riadattamento funzionale e di adattamento o di riadattamento professionali che rispondano alle esigenze dei minorati e che offrano a questi ultimi le migliori condizioni per portare a buon termine un'integrazione o una reintegrazione professionale e sociale adeguata rispetto alla situazione dei lavoratori non minorati.

2. Le operazioni che possono essere prese in considerazione in questo contesto sono le seguenti:

— azioni temporanee di carattere dimostrativo intese a migliorare la qualità dei mezzi di riadattamento professionale, nella misura in cui esse si inseriscono nel capitolo II, punto 2, del primo programma d'azione comunitario per il riadattamento professionale dei minorati;

— organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento:

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(2) GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 15.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(4) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.
(5) GU n. C 80 del 9. 7. 1974, pag. 30.

— del personale che partecipa al riadattamento funzionale, all'orientamento professionale, alla formazione, nonché all'adattamento o al riadattamento professionali e al reinserimento dei minorati ;

— degli specialisti nella formazione dei formatori.

Articolo 2

1. Indipendentemente dall'origine e dalla natura della menomazione, possono beneficiare del contributo del Fondo le persone che si presume potranno esercitare un'attività subordinata dopo riadattamento funzionale, adattamento o riadattamento professionali.

2. Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo, alle condizioni previste nell'articolo 1 e nel paragrafo 1 del presente articolo, le operazioni effettuate a favore dei minorati destinati ad esercitare un'attività non subordinata.

Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 [2].

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile ad operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHEIDLE

---

[1] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
[2] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA

A. Procedure aperte

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)) (1):

2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):

3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
   b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
   c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
   d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
   b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
   c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):

6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
   b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
   c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):

7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
   b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):

8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):

9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):

10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):

13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):

14. Altre indicazioni.

15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

---

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)) (1):

2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):

3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):

   b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):

   c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):

   d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):

5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):

6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):

   b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):

   c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):

7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):

8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):

9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):

10. Altre indicazioni:

11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

---

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Markt Hindelang, D-8973 Hindelang, Ldkr. Oberallgäu, Rathaus.

2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A parte A.

3. a) Zona compresa fra le frazioni di Oberjoch e Unterjoch nel comune di Hindelang, Ldkr. Oberallgäu.
   b) Lavori in terra, di drenaggio e di rivestimento stradale, nonché costruzione di ponti per il raccordo Oberjoch-Unterjoch dal km 0 al km 4,8.
   Prestazioni principali:
   circa 5 000 m^3 di lavori in terra vegetale;
   circa 80 000 m^3 di movimenti di terra;
   circa 50 000 m^2 di strato portante bituminoso;
   circa 50 000 m^2 di strato di copertura bituminoso;
   circa 800 m^3 di calcestruzzo.
   Lavori in pietra naturale e di drenaggio.
   c)
   d)

4. Ultimazione dei lavori: 31 ottobre 1976.

5. a) Schwäbisches Ingenieurbüro Jellen & Co, D-8960 Kempten (Allgäu), Salzstraße 27.
   b) 26 luglio 1974. Causale: « Gemeindeverbindungsstraße Oberjoch-Unterjoch ».
   c) Consegna previo pagamento di DM 100 da versare sul conto n. 1289 della Stadt- und Kreissparkasse Kempten (Allgäu); l'importo non verrà restituito.

6. a) Invio in busta chiusa recante la scritta « Neubau der Gemeindeverbindungsstraße Oberjoch-Unterjoch ».
   b) Cfr. punto 1.
   c) Lingua tedesca.

7. a) Offerenti e loro mandatari.
   b) 6 agosto 1974, ore 10, Rathaus Markt Hindelang.

8. 3 % dell'importo dell'appalto a garanzia dell'adempimento del contratto e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.

9. Pagamenti in conformità dell'art. 16 del regolamento VOB/B.

10.

11. Per l'assegnazione dei lavori verranno presi in considerazione unicamente candidati che possiedano la necessaria esperienza e capacità e possano provare di aver eseguito negli ultimi tre anni prestazioni similari per mole e requisiti tecnici.

12. 27 settembre 1974.

13. A norma del § 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico.

14.

15. 1 luglio 1974.

Procedura aperta

1. Emschergenossenschaft, D-43 Essen, Kronprinzenstraße 24.

2. Gara pubblica di appalto.

3. a) 422 Dinslaken.
   b) Costruzione di una vasca secondaria nell'impianto di depurazione :
   50 000 m^3 di cemento armato ; 2 500 t di armatura ; posa di tubature ; lavori in terra.
   c)
   d)

4. 2 anni ; inizio della costruzione : ottobre 1974.

5. a) Baubüro Klärwerk Emschermündung, 422 Dinslaken, Turmstraße 44 a.
   b) 1° agosto 1974.
   c) 300 DM ; da versare sul conto 203 729 presso la Stadtsparkasse di Essen con l'indicazione : 12 00000 510. Questa somma non verrà restituita. I documenti possono essere ritirati oppure spediti. Il documento giustificativo del pagamento va allegato alla domanda.

6. a) 20 agosto 1974, ore 14,30.
   b) Cfr. punto 5 a).
   c) Lingua tedesca.

7. a) Offerenti e loro mandatari.
   b) 20 agosto 1974 ore 15, per il luogo : cfr. punto 5 a).

8. Per l'adempimento del contratto verrà richiesta una cauzione di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzato nella Repubblica federale tedesca, pari al 20 % dell'importo dell'offerta. A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori viene chiesta una cauzione pari al 5 % dell'importo del contratto.

9. Acconti mensili fino a concorrenza dell'ammontare del 90 % dell'importo del lavoro ; importo minimo fatturato 500 000 DM. Dopo un esame preliminare del conteggio definitivo la quota di liquidazione viene portata al 95 %.

11. — Fatturato relativo alle opere edili degli ultimi tre esercizi ;
    — opere edili eseguite negli ultimi tre esercizi con indicazione dell'ente committente, del modo di esecuzione dell'opera e del tempo impiegato ;
    — attrezzatura tecnica a disposizione.

12. 10 settimane dopo l'apertura delle offerte.

13. A norma dell'art. 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.

15. 1° luglio 1974.

Procedura aperta

1. Bundesbaudirektion, R-1 Berlin 12, Fasanenstr. 87.

2. Gara pubblica di appalto.

3. a) Robert Koch-Institut, 1 Berlin 65, Nordufer 20.
   b) Lavori di rivestimento di facciate in metallo leggero e in vetro isolante :
   circa 5 000 m^2 superficie di facciate — di cui ;
   circa 465 finestre 1,13 × 1,50 m, ivi inclusi vetri isolanti, nonché ;
   circa 30 porte 1,00 × 2,10 m ivi inclusi vetri isolanti ;
   circa 500 m ballatoi (90 cm di larghezza) con griglie TZ ; ringhiere sospese e lamine parasole orizzontali.
   c)
   d)

4. 550 giornate lavorative ; inizio presunto dei lavori : in officina novembre 1974 ; in cantiere settembre 1975.

5. a) Bundesbaudirektion — Verdingungsabteilung —, 1 Berlin 12, Fasanenstr. 87.
   b) 31 luglio 1974.
   c) 20 DM sul C.C.P. Berlino-Ovest n. 200-102 della Sonderkasse della Oberfinanzdirektion Berlin, 1 Berlin 15, con la causale : « Leichtmetallfassaden mit Isolierverglasung — Robert Koch-Institut — 2505 — 27101 ».

6. a) Verso i primi di ottobre 1974.
   b) Bundesbaudirektion — Verdingungsabteilung.
   c) Lingua tedesca.

7. a) Offerenti o loro mandatari.
   b) Verso i primi di ottobre 1974.

8. Si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.

9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, Parte B (VOB/B). Le modalità di pagamento anticipato figurano nella documentazione relativa al bando.

10.

11. — Fatturato dell'offerente, negli ultimi tre esercizi, relativo a prestazioni edili e altre prestazioni comparabili con quelle previste dal bando, ivi inclusa la partecipazione a consorzi o insieme ad altri offerenti ;
   — entità delle forze di lavoro, eventualmente suddivise in categorie professionali, impiegate in media annualmente nel corso degli ultimi tre anni ;
   — attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione delle prestazioni previste dal bando.

12. 6 settimane.

13. A norma del § 25 VOB/A verrà giudicata deliberataria l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.

14.

15. 27 giugno 1974.

Procedura ristretta

1. Anglian Water Authority, Bedford Sewage Division, Divisional headquarters, Chaddesley House, 12A Lime Street, Bedford, MK 40 1 LE, Tel. Bedford (0234) 46661, United Kingdom.

2. L'offerta più bassa ricevibile in gara tra concorrenti preselezionati.

3. a) Settore occidentale della zona di Milton Keynes, nella contea di Buckinghamshire, Inghilterra.
   b) Tunnel di circa 8 km con una diametro di 1 350 mm e condotto fognario di 8 km con un diametro di 300 — 1 350 mm. Il costo dei lavori è stimato in £ 1 700 000.
   c)
   d)

4. 18 mesi.

5. Qualora a presentare un'offerta ricevibile sia un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà dichiararsi responsabile in solido e separatamente della buona esecuzione del contratto.

6. a) 23 luglio 1974.
   b) Anglian Water Authority, cfr. punto 1.
   c) Lingua inglese.

7. 23 luglio 1974.

8. — Certificato d'iscrizione della società ad un albo professionale o al Companies Register del Regno Unito o d'Irlanda ;
   — nome ed indirizzo delle banche presso le quali l'ente committente può chiedere informazioni circa la capacità finanziaria del candidato ;
   — bilanci per gli ultimi tre esercizi, ivi incluso il fatturato relativo a lavori edili ;
   — una dichiarazione relativa alla specializzazione tecnica del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, nonché indicazioni di eventuali esperienze edili precedenti nel Regno Unito ;
   — elenco dei lavori per 1 milione di u.c. eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni con l'indicazione dell'importo, del luogo e della stazione appaltante di ciascun lavoro ;
   — ragguagli sui mezzi d'opera a disposizione dell'imprenditore.

9. I particolari dei criteri di aggiudicazione figureranno nell'invito a presentare offerte.

10. Il progetto è denominato « Loughton Valley Trunk Foul Sewer ».

11. 25 giugno 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Ringsted kommune, DK 4100 Ringsted, Danmark.

2. Lukket licitation i totalentreprise.

3. a) Møllevej i Ringsted.
   b) Arbejdet omfatter projektering, udførelse og indkøring af et spildevandsrensningsanlæg, der i første etape er beregnet for ca. 67 000 personækvivalenter. I senere etaper skal rensningsanlægget kunne udbygges til ca. 175 000 personækvivalenter. Anlægget placeres på et ca., 130 000 m² stort areal.
   c) Licitationen er ikke opdelt i afsnit.
   d) Rensning af spildevand med følgende reduktioner: BOD5 — 95 %, total-fosfor 95 %. Desuden skal anlægget nitrificere. Slambehandling og eventuel borttransport.

4. Arbejdet skal med forbehold af tilladelse igangsættes ca. 1. november 1974, og 1. etape af rensningsanlægget skal være funktionsdygtigt senest 15. juni 1976.

5. Totalentreprise.

6. a) Onsdag den 17. juli 1974.
   b) Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører A/S Jægersborg allé 14 DK - 2920 Charlottenlund Telefon (01) 63 15 15, Telegram Cowilund.
   c) Dansk.

7. Den 20. juli 1974.

8. Entreprenøren skal give følgende oplysninger for hvilke han, såfremt han bliver valgt til at afgive tilbud, skal kunne fremlægge dokumentation:

   — Redegørelse for, hvorledes den bydende vil stille en sikkerhed på mindst 2 mio dkr. Sikkerhedsstillelser antages kun, hvis de kommer fra et i Danmark anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.

   — Redegørelse for virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i de seneste tre regnskabsår.

   — Studie- og kvalifikationsbeviser for de personer, der er ansvarlige for arbejdets udførelse.

   — Referenceliste over arbejder udført i løbet af de seneste 5 år med angivelse af arbejdets art, anlægsudgift, tid og sted for udførelsen.

   — Erklæring om entreprenørens udstyr og materiel til udførelse af det pågældende arbejde.

9. Ved bedømmelsen af tilbudene vil såvel det tekniske som det økonomiske blive lagt til grund, ligesom der vil blive lagt vægt på entreprenørens mulighed for at overholde de fastsatte tidsfrister.

10. De bydende kan regne med ca. 6 uger til udarbejdelse af tilbudsprojekt.

11. Onsdag den 3. juli 1974.

---

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta

1. Scottish Development Department, Roads Division, 43 Jeffrey Street, Edinburgh, EH1 1DL, Scozia.

2. L'offerta più vantaggiosa; criteri speciali d'aggiudicazione da applicare ad offerte alternative presentate da offerenti preselezionati.

3. a) Sulla strada nazionale A 90 a circa 16 km a sud di Perth, Scozia.

   b) M 90 Arlary — Arngask.

   Costruzione di circa 6 km di carreggiata a due corsie con rivestimento elastico o rigido; 4 ponti in cemento armato; lavori di scavo di circa 0,45 milioni di m^3 di materiale, di cui 0,30 milioni di m^3 da usare per costruire rampe, nonché lavori connessi, rete di eduzione delle acque, sistema di recinzione, lavori di sistemazione, impianto di segnaletica e di cavi. Preventivo stimato dei lavori: 3 milioni di sterline.

   Il progetto è stato preparato dai sigg. Babtie Shaw & Morton, Consulting Engineers, per la Scottish Development Department.

   c)

   d)

4. 24 mesi dalla data d'inizio dei lavori.

5. Qualora sia un consorzio d'imprese a presentare un'offerta ricevibile, ciascuna impresa che ne fa parte dovrà rispondere in solido ed individualmente del buon adempimento del contratto.

6. a) 22 luglio 1974.

   b) The Secretary, indirizzo di cui al punto 1.

   c) Lingua inglese.

7. Approssimativamente metà ottobre 1974 e previo espletamento della procedura di rito.

8. — Certificato d'iscrizione della società all'albo professionale o al Companies Register del Regno Unito o d'Irlanda;

   — bilancio degli ultimi tre esercizi comprendenti dati relativi al fatturato per opere edili e alla parte di fatturato relativa ad opere di genio civile;

   — specificazione delle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con indicazione delle opere edili già realizzate precedentemente nel Regno Unito;

   — elenco dei progetti per un importo superiore a 1 milione di u.c. realizzati negli ultimi cinque anni, con indicazione del valore e del sito nonché dell'autorità committente;

   — attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;

   — se l'appaltatore intende valersi della propria manodopera o reclutarne in loco.

   Le società registrate ad Albo professionale in Belgio o in Italia, possono presentare un certificato d'iscrizione che sarà accettato invece dei documenti di cui sopra al primo, secondo e quarto trattino.

9. I particolari riguardanti criteri di aggiudicazione saranno specificati nell'invito concernente l'offerta.

10. Il contratto sarà basato sulle « Institution of Civil Engineers Conditions of Contract » da applicare in relazione con « Works of Civil Engineering Construction » (quinta edizione) riveduta dallo « Scottish Development Department » da applicare nei contratti di lavori autostradali e « Specifications for Road and Bridge Works Drawings and Bill of Quantities ». Non saranno consentite oscillazioni dei prezzi riguardanti manodopera e materiali. Saranno versati acconti mensili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere.

11. 1° luglio 1974.